



COMUNE DI AGNOSINE

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 58 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE SALARIO ACCESSORIO (C.D. "PRODUTTIVITÀ") - ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventisette** del mese di **Luglio** alle ore **22:30**, nella **sala comunale**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	BONTEMPI GIORGIO	X	
2	BERNARDELLI PAOLO	X	
3	CAINI GIULIANA	X	

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Bontempi Giorgio - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE SALARIO ACCESSORIO (C.D. “PRODUTTIVITÀ”) - ANNO 2017.

CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO.

ATTESO che vi è la necessità di adottare delibera di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (c.d. in gergo “produttività”) anno 2017.

VISTE le norme contrattuali che disciplinano l’attribuzione dei compensi incentivanti la produttività e il miglioramento dei servizi ovvero:

- il CCNL 1° aprile 1999, in particolare l’articolo 17, comma 2, lettera a), che prevede l’erogazione di compensi incentivanti la produttività e il miglioramento dei servizi e l’articolo 18 che prevede il collegamento dei compensi ai risultati conseguiti e certificati;
- il CCNL 22 gennaio 2004, in particolare l’articolo 37, che prevede esplicitamente che l’incentivo non può essere corrisposto sulla base di automatismi ma in relazione agli incrementi effettivi di produttività e di impegno del personale, a seguito di valutazione della prestazione lavorativa e di certificazione dei risultati conseguiti;

VISTO l’art. 19 del d.lgs. n. 150/2009 a mente del quale:

“2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale è distribuito in differenti livelli di performance in modo che:

*a) il **venticinque** per cento è collocato nella fascia di merito **alta**, alla quale corrisponde l’attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;*

*b) il **cinquanta** per cento è collocato nella fascia di merito **intermedia**, alla quale corrisponde l’attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;*

*c) il restante **venticinque** per cento è collocato nella fascia di merito **bassa**, alla quale non corrisponde l’attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.*

(...)

*6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 **non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell’amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non è superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente”***

VISTO l’art. 31 comma 2 del D. lgs. n. 150/2009 del seguente contenuto:

*“2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, nell’esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una **quota prevalente** delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella **fascia di merito alta** e che le **fasce di merito siano comunque non inferiori a tre. Si applica comunque quanto previsto dall’articolo 19, comma 6.**”*

VISTO che, in applicazione dell’art. 31 del C.C.N.L. sottoscritto il 22 gennaio 2004, dell’art. 4 del C.C.N.L. 9 maggio 2006, dell’art. 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dell’art. 4 del C.C.N.L. 31 luglio 2009, il responsabile del servizio ha quantificato le risorse da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate);

VISTO il contratto decentrato integrativo stipulato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, concernente l'integrazione delle risorse di cui trattasi, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001;

L'Art. 9, comma 2-bis, del Dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 è del seguente tenore letterale: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo." (Il presente comma prima inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 30.07.2010, n. 122 (G.U. 30.07.2010, n. 176, S.O. n. 174) con decorrenza dal 31.07.2010, è stato da ultimo così modificato dall'art. 1, comma 456, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014.)

Detto blocco riguarda l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

E' tuttavia necessario identificare quali singole voci del fondo siano effettivamente rilevanti, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis.

Il testo afferma che oggetto di confronto e di riduzione proporzionale è l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

A quel che è prescritto dalle indicazioni fornite dall'Aran, le indennità di rischio e di disagio non possono essere erogate a intere categorie né a tutti i dipendenti di un profilo professionale, e non possono remunerare le attività svolte davanti al computer.

L'indennità di rischio serve a remunerare lo svolgimento della prestazione «in condizioni o situazioni che non caratterizzano in modo specifico i contenuti tipici e generali delle mansioni di un determinato profilo professionale». Pertanto, come a suo tempo argomentato dall'ARAN, gli agenti di polizia locale non possono vantare un diritto alla percezione di questo compenso per il fatto di svolgere una attività a contatto con i cittadini o in mezzo alla strada. A maggior ragione essa non può essere erogata agli agenti che lavorano all'interno dell'ente. Solo particolari condizioni aggiuntive, che possono riguardare solo alcuni dipendenti del profilo, danno diritto all'indennità. L'uso del computer non rientra certo tra le condizioni che espongono i lavoratori a un rischio. Si tratta di un «ordinario strumento di lavoro» e l'indennità per i vietoterminalisti, prevista dai vecchi contratti pubblicistici, non esiste più.

Discorso analogo anche per l'indennità di disagio disciplinata dai contratti decentrati. L'Aran raccomanda che la sua misura, rimessa ai singoli contratti, sia comunque fissata in una misura inferiore a 30 euro mensili, cioè al compenso per il rischio. Va ricordato, come indicato altre volte dall'Aran, che la stessa fattispecie non può essere remunerata contemporaneamente con le indennità di rischio e di disagio.

Pur se viene ricorrentemente utilizzato il lemma "fondo", la disposizione in argomento non cita mai tale locuzione, ma entra nel merito della natura dei compensi che, appunto, sono quelli "accessori" dei lavoratori. Tale trattamento non è da ricondursi esclusivamente ai fondi della contrattazione integrativa decentrata. Basti pensare al compenso per lavoro straordinario oppure alle retribuzioni dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza finanziate con fondi di bilancio.

Le regole per la costituzione del fondo per le risorse decentrate sono purtuttavia dettate in modo rigido dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le singole amministrazioni non hanno la possibilità di modificare tali disposizioni: in altri termini, esse hanno un grado di autonomia assai ridotto nella determinazione della quantità di risorse da destinare alla contrattazione decentrata.

Sulla base delle previsioni del Ccnl 22 gennaio 2004, le risorse decentrate sono state tutte raggruppate nelle parti stabile e variabile del fondo.

Quindi per quel che concerne l'utilizzazione delle possibilità di incremento della parte variabile di cui all'art. 15, commi 2 e 5, del Ccnl 1° aprile 1999, per il 2014, va da sé che con questi incrementi si deve comunque restare all'interno del tetto del fondo dell'anno 2010.

Nella parte variabile del fondo (risorse variabili) rientra l' art. 15, c. 5: incrementi per investimenti su miglioramenti dei servizi e/o ampliamento e/o attivazione di nuovi servizi.

L'art. 15 comma 5 del ccnl comparto enti locali 1 aprile 1999 è del seguente tenore: "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio".

La Ragioneria generale dello stato con circolare 15 aprile 2011 n. 12 sull'applicazione dell'articolo 9 del Dl 78/2010, ha fatto salve le risorse variabili previste dai precedenti Ccnl quali gli incrementi di cui all'articolo 15, commi 2 e 5, del Ccnl 1° aprile 1999, pur se in antitesi con i pareri che sono stati espressi, di recente, da alcune sezioni regionali della Corte dei conti.

L'utilizzo di risorse a' sensi dell'art. 208 codice della strada (servizi di cui al comma 5-bis dell'art.

208 "di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187) **rientra nel blocco**.

Ai sensi delle espresse indicazioni contenute nell'art. 40, c. 3, penultimo ed ultimo periodo, del Dlgs n. 165/2001, non possono essere sottoscritti contratti decentrati integrativi che "comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate".

In ordine ai servizi di cui al comma 5-bis dell'art. 208 "di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187" il comune ha svolto i seguenti servizi quali di seguito descritti:

Il fondo deve essere costituito dal dirigente competente e l'intervento degli organi di governo è richiesto esclusivamente per le decisioni relative all'implementazione delle risorse variabili la cui quantificazione è rimessa all'autonomia delle singole amministrazioni.

L'art. 17, co. 2, lett. a), Ccnl 1° aprile 1999, prevede l'erogazione di compensi diretti a "promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati", attraverso la corresponsione di emolumenti correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, attingendo dal fondo previsto dall'art. 31, Ccnl 22 gennaio 2004.

CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO.

Il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 287/2010 rammenta il **divieto di erogazione** della indennità di produttività sulla base di **criteri di tipo automatico** con il ricordare che “*la valutazione dell’attività svolta dai dipendenti dell’ente al fine di accertare il verificarsi dei presupposti previsti dal contratto per addivenire alla distribuzione delle somme contenute nel fondo per la produttività e negli altri fondi presuppone necessariamente che prima dell’inizio del periodo oggetto di valutazione siano stati determinati i **criteri e gli obiettivi** cosicché al termine dello stesso sia possibile procedere ad un’adeguata verifica, anche al fine di accertare se ciascuna branca dell’ente nel suo complesso svolge l’attività di sua competenza in modo efficiente, efficace ed economico*”. “*Il processo di valutazione presuppone l’individuazione di **specifici obiettivi** che ciascun dipendente, o ufficio, deve perseguire nello svolgimento della sua attività, la parametrizzazione di un emolumento al raggiungimento di ciascuno di essi e una verifica, al termine del periodo di riferimento, dell’attività e il riconoscimento della voce retributiva nei limiti nei quali gli obiettivi sono stati raggiunti. Questo meccanismo implica che gli obiettivi, le modalità di valutazione e l’entità della voce retributiva siano stabiliti prima dello svolgimento dell’attività oggetto di verifica*”. In altri termini, “*la parte variabile di retribuzione di incentivazione è un elemento retributivo che può essere **riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi** connessi all’attività svolta dal dipendente, fissati in via preventiva dall’Amministrazione. La corresponsione della stessa al di fuori dei parametri normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita*”. La stessa possibilità di aumentare il fondo per le risorse decentrate negli enti cd virtuosi sulla base dei CCNL 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.7.2009 che prevedono la possibilità di incremento della parte variabile viene collegata alla presenza di obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi o, per riprendere l’espressione testuale, al fine di arrivare al “miglioramento della produttività dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione delle professionalità e del merito”.

La disciplina relativa ai compensi incentivanti la produttività per il comparto degli Enti locali, condiziona la corresponsione del premio relativo al raggiungimento dell’obiettivo programmato. La valutazione circa il raggiungimento di tale obiettivo è affidata al dirigente preposto, che deve tenere conto di parametri oggettivi, quali il tempo e il livello di professionalità, oltre alla capacità di iniziativa e all’impegno partecipativo alla realizzazione del progetto obiettivo.

E in caso di esito negativo della valutazione, il compenso non spetta. Lo ha stabilito la V Sezione del Consiglio di Stato con una sentenza depositata il 16 dicembre scorso ([n. 8949](#) del 2010). Il Collegio ha chiarito che la valutazione è rimessa alla discrezionalità dei dirigenti responsabili e non costituisce una integrazione automatica dello stipendio. Ciò perché il meccanismo incentivante è diretto ad ottenere un effettivo miglioramento della prestazione e dei servizi in relazione a concreti obiettivi, che ciascuna amministrazione si ripropone di raggiungere nell’ambito delle previsioni contrattuali. E quindi, in buona sostanza, la prestazione del lavoratore impegnato nel progetto è l’effetto dell’adempimento di un’obbligazione di risultato e non di mezzi. Citando la giurisprudenza della VI Sezione (26 giugno 2008, [n. 3230](#)), la V Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito, infatti che **la maggiorazione dell’incentivazione, diversamente dal compenso ordinario incentivante**, implica l’inserimento del dipendente in progetti di carattere strumentale e di risultato. Il tutto con l’obiettivo di incrementare la produttività e l’efficacia dell’azione amministrativa per obiettivi qualitativi e quantitativi programmati. Pertanto è necessario che la prestazione lavorativa sia resa all’interno di vecchi progetti e debba essere verificata secondo parametri medi di produttività. [Cons. di Stato, Sez. V, 16 dicembre 2010, n. 8949.](#)

VISTA la pronuncia della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Regione Lombardia deliberazione 5 luglio 2011, n. 436, la quale ha il pregio di aver posto in chiara relazione il fondo di produttività con la nozione di spesa di personale da ultimo rideterminata dall’art. 14, comma 7, del d.l. 31.5.2010, n. 78 convertito nella legge 30.7.2010, n. 122, il quale ha riscritto l’art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296, aggiungendovi gli artt. 557-bis e 557-ter. A detta di quanto asserito in detta pronuncia tutti i compensi relativi alle voci retributive di salario accessorio

sub iudice si autoalimentano e dunque derivano da “risorse eterofinanziate rispetto alle finanze dell’ente locale, con la conseguenza che non comportano un effettivo aumento della spesa per l’amministrazione”. Proprio per questi motivi, tali compensi non incidono sulla spesa complessiva di personale, non hanno relazioni con la dinamica retributiva e non si scontrano con tetti retributivi per il singolo dipendente in quanto somme non ordinariamente spettanti. Con queste premesse, la conclusione diviene ovvia: **“la sussunzione di determinati incentivi nell’ambito degli oneri del personale è esclusa qualora vi sia una diversa natura rispetto alla generica spesa per il personale (come nel caso dei cc.dd. “incentivi per la progettazione interna, che rappresentano spese di investimento attinenti alla gestione del conto capitale); oppure si tratti di compensi pagati con fondi (aventi puntuale vincolo di destinazione) che si autoalimentano con i frutti dell’attività svolta dai dipendenti, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa, come nel caso dei diritti di rogito e degli incentivi per il recupero dell’Ici”**.

Il [D.L. 90 del 2014](#) (convertito nella [L. 114 del 2014](#)) stabilisce l'obbligo di regolamentare criteri e modalità di erogazione e decurtazione dei compensi aggiuntivi ai dipendenti degli enti locali.

Il rendimento del personale dev'essere valutato ai fini della corresponsione degli incentivi alla progettazione e degli onorari delle avvocature degli enti pubblici.

L'art. 13-bis del decreto innova completamente la disciplina dei fondi per la progettazione e l'innovazione.

La terza Sezione Centrale d'Appello della Corte dei conti conferma interamente la condanna del dirigente il quale aveva distribuito ai dipendenti risorse economiche, per la realizzazione di progetti di produttività, assumendo come parametro principale quello della **presenza in servizio**, in aperta violazione delle regole contrattuali, effettuando per tale verso una **distribuzione c.d. "a pioggia" contraria ai principi contrattuali** che regolano i presupposti per la corretta erogazione della produttività ai dipendenti. E' necessaria e propedeutica all'erogazione della produttività un'attività progettuale e non possono essere pretermesse le tappe di programmazione, monitoraggio e controllo dell'attività ammessa a premio. Non può essere assunto come parametro principale per la ripartizione degli incentivi in questione quello della presenza in servizio, apprezzabile solo in termini di quantità ma inidoneo a conferire al lavoro svolto un valore aggiunto o un elemento di innovazione rispetto agli standard ordinari.

[Corte dei conti, Terza Sez. Centrale di Appello, Sent. 20 maggio 2015, n. 301](#)

ATTESO che gli obiettivi, le modalità di valutazione e le quantità di salario accessorio correlate devono essere fissati all'inizio di ogni anno per garantire un processo virtuale di distribuzione della produttività.

VISTO l'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

Del seguente tenore:”

“2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all' articolo 7 e collegate:

*a) al raggiungimento di **specifici obiettivi di gruppo o individuali**;*

*b) alla **qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.**”*

VISTO art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (novellato dall'art. 34 del decreto legislativo n. 150 del 2009), nel quale chiaramente si ribadisce che **“... le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”**

VISTA la circolare 13.5.2010, n. 7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – e la [sentenza del Tribunale di Pesaro, sez. lavoro, 2.12.2010, n. 417](#), che, in sede di giudizio di merito e non più di prime cure, ha chiarito l'operatività delle norme del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 in quanto ***imperative*** e ***inderogabili***, con particolare riguardo al ***potere unilaterale ed esclusivo del dirigente pubblico di adottare atti di micro organizzazione e gestione delle risorse*** ribaltando le precedenti pronunce dei tribunali di Torino (decreto 2.4.2010), Salerno (decreto 18.7.2010) e Trieste (decreto 5.10.2010).

VISTO l' art. 14 D.Lgs. n. 150 del 31 ottobre 2010 in ordine alla nomina di un ***organismo indipendente di valutazione*** e l'**articolo 4 comma 1 lettera e) n. 5) della legge 4 marzo 2009 n. 15** a mente del quale l'esercizio della delega è finalizzato, tra l'altro, a riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche in guisa da assicurare “ (...) la ***piena autonomia della valutazione, svolta dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità***”.

VISTO l'art. 14 comma 2 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 del seguente tenore: “2. *L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all' [articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999](#), e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.*”

ATTESO che le disposizioni *de quibus* soprariportate sono pensate principalmente per le amministrazioni statali, ragion per cui emergono problemi in sede di adattamento alle regioni e alle autonomie locali. Ne discende che, prescindendo dalla diretta applicazione delle disposizioni sulla trasparenza, la disciplina del ciclo della *performance* enuncia solo principi generali, ai quali regioni ed enti locali si devono adeguare, dal momento che essi costituiscono diretta attuazione dell' [art. 97 Cost.](#); di conseguenza la Civit, mentre per un verso indirizza le linee guida a tutte le amministrazioni di cui all' art. 2 del [D.Lgs. n. 150/2009](#), per altro verso precisa che, ***per gli enti territoriali***, le stesse valgono quali ***norme di principio*** nei limiti di cui all'art. 16.

VISTE le valutazioni espresse dal segretario comunale in qualità di componente (unico) dell'OIV (Organo Interno di Valutazione) costituito a mente del suddetto 'art. l'art. 14 del d. lgs. n. 150/2009 il quale, a mente del comma 2 del predetto art. 14 *(...) sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), ed esercita, ***in piena autonomia***, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'[articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999](#), e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.*”

La valutazione deve sviluppare criteri di ponderazione che siano "strettamente connessi al **soddisfamento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi**".

VISTO che, in applicazione dell'art. 31 del C.C.N.L. sottoscritto il 22 gennaio 2004, dell'art. 4 del C.C.N.L. 9 maggio 2006, dell'art. 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dell'art. 4 del C.C.N.L. 31 luglio 2009, il Responsabile del Servizio ha quantificato le risorse da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate).

VISTO il contratto decentrato integrativo stipulato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, concernente l'integrazione delle risorse di cui trattasi, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001;

VISTO l'art. 9, comma 2-bis, del DI n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 del seguente tenore letterale: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo." (Comma inserito dalla [legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.)

Detto blocco riguarda **l'ammontare complessivo** delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, **anche di livello dirigenziale**, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), che non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

E' tuttavia necessario identificare **quali singole voci del fondo siano effettivamente rilevanti**, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis.

Il testo afferma che oggetto di confronto e di riduzione proporzionale è **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale**.

A quel che è prescritto dalle indicazioni fornite dall'Aran, le **indennità di rischio** e **di disagio** non possono essere erogate a intere categorie né a tutti i dipendenti di un profilo professionale, e non possono remunerare le attività svolte davanti al computer.

L'indennità di rischio serve a remunerare lo svolgimento della prestazione «in condizioni o situazioni che non caratterizzano in modo specifico i contenuti tipici e generali delle mansioni di un determinato profilo professionale». Pertanto, come a suo tempo argomentato dall'ARAN, gli agenti di polizia locale non possono vantare un diritto alla percezione di questo compenso per il fatto di svolgere una attività a contatto con i cittadini o in mezzo alla strada. A maggior ragione essa non può essere erogata agli agenti che lavorano all'interno dell'ente. Solo particolari condizioni aggiuntive, che possono riguardare solo alcuni dipendenti del profilo, danno diritto all'indennità. L'uso del computer non rientra certo tra le condizioni che espongono i lavoratori a un rischio. Si tratta di un «ordinario strumento di lavoro» e l'indennità per i viedoterminalisti, prevista dai vecchi contratti pubblicistici, non esiste più.

Discorso analogo anche per **l'indennità di disagio** disciplinata dai contratti decentrati. L'Aran raccomanda che la sua misura, rimessa ai singoli contratti, sia comunque fissata in una misura inferiore a 30 euro mensili, cioè al compenso per il rischio. Va ricordato, come indicato altre volte dall'Aran, che la stessa fattispecie non può essere remunerata contemporaneamente con le indennità di rischio e di disagio.

Pur se viene ricorrentemente utilizzato il lemma "fondo", la disposizione in argomento non cita mai tale locuzione, ma entra nel merito della **natura dei compensi** che, appunto, sono **quelli "accessori" dei lavoratori**. Tale trattamento non è da ricondursi esclusivamente ai fondi della contrattazione integrativa decentrata. Basti pensare al compenso per lavoro straordinario oppure alle retribuzioni dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza finanziate con fondi di bilancio.

Le **regole per la costituzione del fondo per le risorse decentrate** sono purtuttavia dettate in modo rigido dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le singole amministrazioni non hanno la possibilità di modificare tali disposizioni: in altri termini, esse hanno un grado di autonomia assai ridotto nella determinazione della quantità di risorse da destinare alla contrattazione decentrata.

Sulla base delle previsioni del Ccnl 22 gennaio 2004, le risorse decentrate sono state tutte raggruppate nelle parti stabile e variabile del fondo.

Quindi per quel che concerne l'utilizzazione delle possibilità di incremento della parte variabile di cui all'art. 15, commi 2 e 5, del Ccnl 1° aprile 1999, per il 2014, va da sé che con questi incrementi si deve **comunque** restare **all'interno del tetto del fondo dell'anno 2010**.

Nella parte variabile del fondo (risorse variabili) rientra **l'art. 15, c. 5**: incrementi per investimenti su miglioramenti dei servizi e/o ampliamento e/o attivazione di **nuovi servizi**.

L'art. 15 comma 5 del ccnl comparto enti locali 1 aprile 1999 è del seguente tenore: *“In caso di attivazione di **nuovi servizi** o di **processi di riorganizzazione** finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'**art. 6** del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio”*.

La Ragioneria generale dello stato con circolare 15 aprile 2011 n. 12 sull'applicazione dell'articolo [9 del Dl 78/2010](#), ha fatto salve le risorse variabili previste dai precedenti Ccnl quali gli incrementi di cui all'articolo 15, commi 2 e 5, del Ccnl 1° aprile 1999, pur se in antitesi con i pareri che sono stati espressi, di recente, da alcune sezioni regionali della Corte dei conti.

L'utilizzo di risorse a' sensi dell'art. [208 codice della strada](#) rientra nel blocco.

Ai sensi delle espresse indicazioni contenute nell'art. 40, c. 3, **penultimo ed ultimo periodo, del Dlgs n. 165/2001**, non possono essere sottoscritti contratti decentrati integrativi che *“comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”*.

Il fondo deve essere costituito dal **dirigente competente** e l'intervento degli organi di governo è richiesto esclusivamente per le decisioni relative all'implementazione delle risorse variabili la cui quantificazione è rimessa all'autonomia delle singole amministrazioni.

L'art. [17, co. 2, lett. a\), Ccnl 1° aprile 1999](#), prevede l'erogazione di compensi diretti a "promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati", attraverso la corresponsione di emolumenti correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, attingendo dal fondo previsto dall'art. [31, Ccnl 22 gennaio 2004](#).

PRECISATO che La Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, con la deliberazione n. 1015/2010/PAR del 30 novembre 2010, in ordine all'applicazione del [D.L. n. 78 del 2010](#) (convertito con modificazioni dalla [L. n. 122 del 2010](#)) ha chiarito che le disposizioni della manovra di "stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" hanno una *ratio* di contenimento rigoroso della spesa pubblica, soprattutto per quanto riguarda il trattamento economico erogato a favore dei dipendenti pubblici contrattualizzati o in regime di diritto pubblico. Il legislatore ha previsto, infatti, il congelamento della dinamica retributiva del pubblico impiego nel triennio 2011-2013.

La disciplina vincolistica introdotta dalla [L. n. 122 del 2010](#) non ammette deroghe, anche se ciò possa incidere negativamente sul trattamento economico complessivamente erogato ai dipendenti pubblici. Il comma 2-bis dell'art. 9, in particolare, ha stabilito che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di

livello dirigenziale (*alias* Responsabili dei Servizi), di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. [1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001](#) non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio.

Precisato che anche la disciplina contenuta nei commi 4 e 5 dell'art. 4 del d.l. n. 95/2012, relativa ai compensi assembleari dovuti ai dipendenti pubblici che siedono nei consigli di amministrazione è finalizzata al contenimento della spesa pubblica, e prevede che detti compensi, vanno riversati all'amministrazione e confluiscono "ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio". (Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Piemonte Delibera n. 403/2013/SRCPIE/PAR).

Le delibere [51/2011](#) e [56/2011](#) emanate dalle [Sezioni Riunite della Corte dei Conti](#), ai sensi dell'art. 17, c. 31 del d.l. 78/2009 convertito dalla l. 102/2009, hanno affermato che "*alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia disposizione di stretta interpretazione; sicché, in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico*"

Sempre secondo le Sezioni Riunite le sole risorse che affluiscono al fondo, e devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo della norma, sono quelle "*finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, in quanto in tal caso si tratta all'evidenza di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica*" e quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna, mentre vi rientrano quelle derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione, in quanto "*a differenza delle risorse destinate ai progettisti interni e agli avvocati comunali/provinciali – attività qualificate dalle specifiche caratteristiche sopra ricordate – sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente, attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa*".

Non devono quindi ritenersi rientranti sotto il regime vincolistico introdotto dall'art. 9 comma 2 bis, del D.L. 78/2010 le risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, in quanto in tal caso si tratta all'evidenza di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica; peraltro, laddove le amministrazioni pubbliche non disponessero di personale interno qualificato, dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravii di costi per il bilancio dell'ente interessato. Deve aggiungersi, con specifico riferimento a tale tipologia di prestazione professionale, che essa afferisca ad attività sostanzialmente finalizzata ad investimenti". "Caratteristiche analoghe presentano le risorse che affluiscono al fondo per remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna (comunale/provinciale), in quanto, anche in questo caso, si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche" (cfr. delib. 51/2011 cit. Sezioni Riunite della Corte dei Conti parr. 4.2).

La pronuncia della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della [Regione Lombardia](#) deliberazione [5.7.2011, n. 436](#), ha il pregio di aver posto in chiara relazione il fondo di produttività con la nozione di spesa di personale da ultimo rideterminata dall'art. 14, comma 7, del d.l. 31.5.2010, n. 78 convertito nella legge 30.7.2010, n. 122, il quale ha riscritto l'art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296, aggiungendovi gli artt. 557-bis e 557-ter. A detta di quanto asserito in detta pronuncia tutti i compensi relativi alle voci retributive di salario accessorio *sub iudice* si autoalimentano e dunque derivano da "risorse eterofinanziate rispetto alle finanze dell'ente locale, con la conseguenza che non comportano un effettivo aumento della spesa per l'amministrazione". Proprio per questi motivi, tali compensi non incidono sulla spesa complessiva di personale, non

hanno relazioni con la dinamica retributiva e non si scontrano con tetti retributivi per il singolo dipendente in quanto somme non ordinariamente spettanti. Con queste premesse, la conclusione diviene ovvia: **“la sussunzione di determinati incentivi nell’ambito degli oneri del personale è esclusa qualora vi sia una diversa natura rispetto alla generica spesa per il personale (come nel caso dei cc.dd. “incentivi per la progettazione interna, che rappresentano spese di investimento attinenti alla gestione del conto capitale); oppure si tratti di compensi pagati con fondi (aventi puntuale vincolo di destinazione) che si autoalimentano con i frutti dell’attività svolta dai dipendenti, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa, come nel caso dei diritti di rogito e degli incentivi per il recupero dell’Ici”.**

Deliberazione n. 378/2016/PAR Corte dei Conti sezione Controllo per il Veneto.

*“(…) Il primo elemento di novità è rappresentato dall’estensione temporale del blocco: la legge di stabilità 2016 non prevede infatti un orizzonte temporale precisamente definito come quello previsto dal Legislatore del 2010. La novella fissa l’entità massima della spesa per il trattamento accessorio del personale che non potrà, quindi, superare l’importo fissato per il 2015, a cui dovranno fare riferimento tutti i Fondi degli anni successivi. Al riguardo, la Sezione ritiene di aderire alla prospettazione secondo cui “Tale regola deve ovviamente ritenersi di portata generale nel senso che essa include tanto le risorse di bilancio imputate al fondo dai comuni con personale dirigenziale, quanto le risorse stanziare a bilancio per pagare le **indennità** dovute dai titolari di **posizioni organizzative** dai comuni privi di personale dirigenziale, essendo entrambe risorse aventi le medesime caratteristiche e destinazione essendo volte a far fronte alla spesa per il trattamento accessorio del personale” (Sezione regionale di controllo per il **Piemonte**, deliberazione n. **62/2016**). Per quanto attiene l’applicabilità della riduzione anche agli incarichi dirigenziali a tempo determinato, il Collegio richiama la propria precedente giurisprudenza e, dopo aver sottolineato l’**assimilazione delle spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000** ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 (Sez. Autonomie 16 Deliberazione n. 14/SEZAUT/2016/QMIG), evidenzia in particolare “il valore generale della disposizione dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010, precisando che essa “pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato” (Sezione Regionale di controllo per l’**Abruzzo**, n. **134/2016**; in senso conforme Corte dei conti **Liguria** sez. contr., n. **66/2016**). 3.2 L’altro elemento di novità fornito dalla norma in esame è dato dal fatto che nel conteggio del personale in servizio è **possibile includere anche i dipendenti assumibili ai sensi della normativa vigente**. La disposizione in rassegna infatti contiene un innovativo inciso finale che fa riferimento alla necessità di tenere “conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. Circa il concetto di “**personale assumibile**”, la Sezione ritiene di evidenziare la necessaria –ai fini del computo - valutazione della facoltà assunzionale astrattamente prevista per l’ente, calcolando il possibile turnover concesso dalla stessa Legge di stabilità 2016 (Cfr. Corte dei Conti sez. Reg. Lombardia, n. 123/2016). Al riguardo, occorre quindi sottolineare che il Legislatore “lungi dall’introdurre un meccanismo di adeguamento automatico e proporzionale-corrispondente ma di senso opposto – delle risorse in argomento in caso di personale in servizio, ha invece inteso prevedere un correttivo alla proporzionalità della riduzione dei fondi per la contrattazione decentrata per il caso in cui, a fronte di una riduzione del personale, si registri anche l’assunzione di altro personale nei limiti del turnover consentito dalla normativa vigente” (Sezione regionale di controllo della Liguria , n. 73/2016). 4. La Sezione conclusivamente, nel ribadire che l’obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non sia più da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenti un **vero e proprio obiettivo vincolato**” (delibera n. 154/2011/PAR), e che è presente nell’ordinamento “un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di*

contratti diversi dal rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato” (Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo, n. 134/2016), sottolinea, sulla base delle considerazioni che precedono, la precettività del vincolo anche nei confronti delle spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000, le quali non solo devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con 18 modificazioni dalla legge n. 122 del 2010” (Sezione Autonomie 14/2016), ma anche quindi rispettare il vincolo dell’art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015.”

Emerge dalla regolamentazione di carattere generale e da quella specifica di settore, che la parte variabile della retribuzione può essere riconosciuta se è correlata al raggiungimento di specifici obiettivi che giustificano appunto un compenso aggiuntivo e dedicato, ma soprattutto **se è rispettosa della compatibilità della spesa con gli obiettivi** derivanti dal Patto di stabilità e **con i vincoli di coordinamento della finanza pubblica**. (vedi [Circ. 13 maggio 2010, n. 7/10 della Presidenza del Consiglio dei Ministri \(G.U. 15 luglio 2010, n. 163\)](#)).

Per tutti gli enti in caso di mancato rispetto dei rispettivi tetti di spesa nel 2010 e/o nel 2011, vige il divieto di prevedere risorse variabili in sede di costituzione del fondo per le risorse decentrate ex Dlgs 165/2001.

L’art. [4 comma 2 del C.C.N.L. 31 luglio 2009](#) prevede la possibilità di destinare risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa di natura variabile, a decorrere dal 31 dicembre 2008 per il 2009, nel limite massimo di incremento dell’**1,5%**, qualora l’ente dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti per l’integrazione. Tali risorse riguardano la consistenza del fondo 2009: per la loro natura variabile **non possono, quindi, essere utilizzate per attribuire incrementi fissi e continuativi**.

ATTESO che l’art. [16, commi 4/5, D.L. n. 98 del 2011](#), prevede per gli enti locali la possibilità di adottare entro il 31 marzo di ogni anno, **piani triennali di razionalizzazione/riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento**, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. Ai sensi del comma 5 dello stesso art. [16](#), **le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate coi sopra menzionati piani di razionalizzazione delle spese, possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato all’erogazione dei premi previsti dall’ art. 19, D.Lgs. n. 150 del 2009;** tali risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi, che devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. La Funzione Pubblica, con [Circ. n. 13/2011](#), ha precisato che le economie indicate nei punti b) e c), all’esito delle procedure di certificazione, sono immediatamente destinabili dalle amministrazioni al finanziamento della contrattazione collettiva, apparendo pacifico l’utilizzo nell’ambito dell’esercizio in cui si realizzano. La delibera della [Corte dei Conti-Veneto n. 532 del 2012](#), con riferimento alle economie dei piani di razionalizzazione, ne consente l’impiego immediato a consuntivo nell’ambito della contrattazione decentrata; analogamente la delibera della [Corte-Piemonte n. 14 del 2013](#), afferma che rispetto ai piani di razionalizzazione possono essere superati i limiti ai trattamenti accessori fissati dall’art. [9, commi 1 e 2-bis, D.L. n. 78 del 2010](#), e consente un impiego immediato delle economie realizzate nella contrattazione decentrata. A conclusioni diverse è giunta isolata la pronuncia n. 398/2012 della Corte-Emilia Romagna, che rinvia i risparmi dei piani di razionalizzazione a incremento del fondo integrativo dell’anno successivo a quello di maturazione, rispondendo però a un quesito riferito non ai piani di razionalizzazione, ma a un piano di contenimento delle spese di funzionamento ex [L. n. 244 del 2007](#). In ogni caso, pare doversi concordare con gli elementi di specialità ravvisati dal dicastero

veneto, laddove evidenzia che *"La speciale disciplina introdotta per le menzionate "economie aggiuntive" costituisce la risultante della peculiare tecnica utilizzata dal legislatore al fine di realizzare il contenimento della spesa di personale (...) riconducibile a un meccanismo in un certo qual modo "premiabile", che, attraverso la creazione di "percorsi virtuosi", tende a produrre risparmi di spesa "ulteriori" rispetto a quelli imposti dal patto di stabilità e dalla normativa vigente in materia" con conseguente possibilità di attribuzione nell'anno di competenza.*"

Gli enti locali, nel determinare il tetto massimo delle risorse destinate al fondo 2010 che costituisce limite invalicabile ex art. [9, comma 2-bis, L. n. 122 del 2010](#), devono necessariamente tener conto di tutte quelle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Tra esse si collocano le economie che devono essere formalmente quantificate attraverso una ricognizione amministrativa, volta ad asseverare l'accertamento della presenza di tali risorse nel fondo, dell'anno precedente, e il loro definitivo mancato utilizzo. Sul punto, si evidenzia che la competenza a interpretare le norme contrattuali spetta all'Aran, che sulla questione in oggetto si è espressa col parere n. 23858/2012. ([Corte dei conti-Veneto, delibera 28 giugno 2013, n. 164](#)).

I compensi, ancorché finanziati con fondo regionale, ove non previsti da "specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati personale", non sono compresi nella previsione dell'art. [15, comma 1, lett. k](#)), del CCNL del 1999; in ogni caso, sono soggetti ai limiti dell'art. [9, comma 2-bis D.L. n. 78 del 2010](#), che impone un vincolo di carattere strutturale al complesso della retribuzione accessoria dell'intero ente, e dell'art. [40, comma 3-quinquies, D.Lgs. n. 165 del 2001](#), che consente di destinare "risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa". (Corte dei conti-Veneto, delibera 30 aprile 2013, n. 113)

La disciplina relativa ai compensi incentivanti la produttività per il comparto degli Enti locali, condiziona la corresponsione del premio relativo al raggiungimento dell'obiettivo programmato. La valutazione circa il raggiungimento di tale obiettivo è affidata al dirigente preposto, che deve tenere conto di parametri oggettivi, quali il tempo e il livello di professionalità, oltre alla capacità di iniziativa e all'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto obiettivo.

E in caso di esito negativo della valutazione, il compenso non spetta. Lo ha stabilito la V Sezione del Consiglio di Stato con una sentenza depositata il 16 dicembre 2010 [n. 8949](#). Il Collegio ha chiarito che la valutazione è rimessa alla discrezionalità dei dirigenti responsabili e non costituisce una integrazione automatica dello stipendio. Ciò perché il meccanismo incentivante è diretto ad ottenere un effettivo miglioramento della prestazione e dei servizi in relazione a concreti obiettivi, che ciascuna amministrazione si ripropone di raggiungere nell'ambito delle previsioni contrattuali. E quindi, in buona sostanza, la prestazione del lavoratore impegnato nel progetto è l'effetto dell'adempimento di un'obbligazione di risultato e non di mezzi. Citando la giurisprudenza della VI Sezione (26 giugno 2008, [n. 3230](#)), la V Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito, infatti che la maggiorazione dell'incentivazione, diversamente dal compenso ordinario incentivante, implica l'inserimento del dipendente in progetti di carattere strumentale e di risultato. Il tutto con l'obiettivo di incrementare la produttività e l'efficacia dell'azione amministrativa per obiettivi qualitativi e quantitativi programmati. Pertanto è necessario che la prestazione lavorativa sia resa all'interno di vecchi progetti e debba essere verificata secondo parametri medi di produttività. [Cons. di Stato, Sez. V, 16 dicembre 2010, n. 8949](#).

La produttività può quindi essere erogata soltanto nel caso in cui il responsabile abbia approvato preventivamente l'azione di miglioramento e ne abbia accertato la concreta realizzazione. Nel caso in cui il progetto non sia stato approvato *ex ante*, benché sia stato concretamente realizzato, al dipendente non può essere erogata la produttività (vedi Consiglio di stato sentenza n. 8949/10 del 16 dicembre 2010)

ATTESO che per inserire qualunque tipo di risorse variabili nel fondo, i vincoli di finanza pubblica vanno rispettati non solo nell'anno precedente ma anche in quello in corso. In caso di superamento dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa, la legge obbliga al recupero nella sessione negoziale successiva e che, nei casi di violazione dei limiti di legge, le clausole contrattuali decentrate sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ex articoli 1339 e 1419, comma 2 del Codice civile;

RIBADITO altresì che **solamente** gli *incentivi per la progettazione* e i compensi di pertinenza dei componenti dell'Avvocatura comunale non devono essere conteggiati nel fondo per la contrattazione decentrata ai fini dell'applicazione dell'art. 9, co. 1 e 2 bis del d.l. n. 78 del 2010. Al contrario, i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni (previsti e disciplinati dall'art. 15, co. 1 del CCNL 18 aprile 1999) e i compensi inerenti il *recupero delle imposte arretrate* devono essere *inclusi nel fondo* perché, in linea di principio "sono destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente" (Corte conti, sez. riun. contr., 4 ottobre 2011, n. 51).

Corte dei Conti Lombardia sezione controllo parere reso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2015 [„ Delib., 28 ottobre 2015, n. 379](#), chiarisce quanto segue.

“Contestualmente, sempre il comma 456 della legge n. 147 del 2013 ha introdotto, a decorrere dal primo gennaio 2015, una nuova disciplina dei limiti al trattamento accessorio del personale dipendente. Ha fatto venir meno il tetto riferito all'anno 2010 e l'obbligo di decurtazione proporzionale alle cessazioni del personale dal servizio, ma ha prescritto che il fondo per le risorse decentrate, una volta costituito, debba **incorporare** una **decurtazione** pari alla **somma di tutte le riduzioni operate su detto fondo per gli anni 2001-2014**. In altri termini, il legislatore, pur eliminando il vincolo costruito in termini di tetto (l'anno 2010) e quello di decurtazione proporzionale alle cessazioni dal servizio, ha imposto il consolidamento delle riduzioni già operate nell'arco temporale (2011-2014) di vigenza della prima parte del citato art. 9, comma 2-bis (in senso conforme, cfr. SRC Puglia, deliberazione n. 97/2010/PAR). Appare opportuno precisare, richiamando la deliberazione della Sezione n. 297/2015/PAR, che, se il parametro di calcolo delle decurtazioni da apportare, dal 2015, al fondo per le risorse decentrate è costruito in misura fissa (il totale delle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014, in sostanza quelle risultanti dal prospetto di costituzione del fondo per l'esercizio 2014), la **base di calcolo** su cui operare la diminuzione va individuata (come previsto dagli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001) nelle **risorse** che alimentano il fondo per la **contrattazione integrativa** a norma del vigente CCNL del comparto degli enti locali (cfr. artt. **31 e 32 del CCNL 21 gennaio 2004** e art. **15 del CCNL 1° aprile 1999**), e **non nel fondo** in concreto calcolato per il trattamento accessorio per l'**esercizio 2014** (cfr., in tal senso SRC Puglia, deliberazione n. 97/2015/PAR, nonché le Circolari MEF-RGS n. 8/2015 e n. 20/2015). In sostanza, **a partire dal 2015**, la vigente formulazione dell'art. 9 comma 2-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 **non prescrive più l'apposizione di un tetto al fondo destinato alla contrattazione integrativa, bensì il conteggio di una “minusvalenza fissa”, data dalla somma delle decurtazioni apportate nel periodo 2011-2014**. Dal primo gennaio 2015, infatti, il fondo per il salario accessorio non è più vincolato ad un dato storico (l'anno 2010), ma, una volta determinato seguendo le norme del CCNL di comparto, sconta una decurtazione in misura fissa.

Con deliberazione n. 26/QMIG del 21 ottobre 2014, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha chiarito, con pronuncia di orientamento generale (adottata ai sensi dell'art. 6, comma 4, decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012), che “le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al **finanziamento del trattamento accessorio** degli incaricati di **posizioni organizzative** in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”. La questione era stata deferita dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata (deliberazione n. 61/2014), che aveva evidenziato divergenze interpretative tra la Sezione regionale per il Veneto (deliberazione n. 71/2012/PAR), secondo la

quale il citato art. 9, comma 2-bis, non facendo espresso riferimento al “fondo” per la contrattazione integrativa, **includerebbe** nella nozione di “**trattamento accessorio**” tutti gli emolumenti corrisposti a tale titolo, e le Sezioni regionali per la **Lombardia** (deliberazione n. 59/2012/PAR) e per la **Liguria** (deliberazione n. 17/2014/PAR), il cui **avviso contrario** trovava fondamento nella precedente pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite in sede di controllo (QM 51/CONTR/2011), da cui si era desunto che la latitudine operativa della disposizione era riferita alle risorse del fondo (in aderenza alla Circolare MEF-RGS n. 12/2011), mentre altri emolumenti accessori soggiacevano ai limiti prescritti da precedente comma 1 del medesimo art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010. (...)

la Sezione, con le deliberazioni n. 423/2012/PAR e n. 39/2013/PAR, abbia già esaminato il rapporto fra i limiti posti dalla norma di finanza pubblica in discorso e le risorse per il **lavoro straordinario** (la cui disciplina contrattuale si rinviene nell’art. 14 del CCNL del comparto Enti locali del 1° aprile 1999). Nell’occasione, è stato affermato che la latitudine precettiva del comma 2-bis dell’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 sia **estendibile** anche all’ammontare delle **risorse** destinate al **lavoro straordinario** (si fa rinvio alle analitiche motivazioni esposte nelle deliberazioni indicate).

Pertanto, il Comune istante, nel definire il tetto delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel quadriennio 2011-2014, **deve conteggiare**, nell’anno base preso a riferimento dalla norma (il 2010), anche le risorse impegnate (nel medesimo esercizio) per remunerare le prestazioni di **lavoro straordinario** del personale dipendente. “

(Corte dei Conti Lombardia sezione controllo parere reso nella nella camera di consiglio del 13 ottobre 2015 [., Delib., 28 ottobre 2015, n. 379](#)).

ATTESO che:

- a detta della Ragioneria Generale dello Stato per la costituzione del fondo delle risorse decentrate, nell’anno 2015, sarebbe sufficiente calcolare le riduzioni operate nell’anno 2014, ed inserire tale riduzione nel calcolo del fondo 2015, con **possibilità di espansione dello stesso** sia nella parte fissa (RIA, assegni *ad personam*) che in quella variabile (art. [15, comma 5 e comma 2, CCNL 1 aprile 1999](#));

- a detta invece dei giudici contabili, la decurtazione permanente del fondo sarebbe pari alla **sommatoria delle riduzioni operate nel periodo 2011-2014** con un impatto fortemente riduttivo sulle risorse disponibili. Tale ultima indicazione penalizza ulteriormente gli enti locali, in quanto nel Disegno della legge di stabilità 2016 è previsto nuovamente una riduzione del fondo in maniera proporzionale al personale cessato e il non superamento del valore del fondo 2015. [Corte dei Conti Lombardia, Sez. contr., Delib., 28 ottobre 2015, n. 379](#)

ATTESO che per inserire qualunque tipo di risorse variabili nel fondo, i vincoli di finanza pubblica vanno rispettati non solo nell’anno precedente ma anche in quello in corso. In caso di superamento dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa, la legge obbliga al recupero nella sessione negoziale successiva e che, nei casi di violazione dei limiti di legge, le clausole contrattuali decentrate sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ex articoli 1339 e 1419, comma 2 del Codice civile

Atteso che il D.Lgs.75/2017, mediante espressa abrogazione dell’art. 1 comma 236 della L.208/2015, ha precisato al secondo comma dell’art.23 come, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, mentre al terzo comma, ha precisato come gli enti locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli riferiti alle spese di personale, in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile, fermo restando il limite del non superamento del salario accessorio complessivo dell’anno 2016. Con questa nuova disposizione si è lasciata ampia facoltà agli enti locali di distribuire discrezionalmente le risorse del salario accessorio tra dirigenti e personale dei livelli, purché non si

superi il vincolo delle risorse complessive del salario accessorio dell'anno 2016 e ciò a partire dal 01/01/2017.

RITENUTA la competenza della giunta a' sensi dell'art. 48 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 (vedi Consiglio di Stato, sez, IV, n. 3067 del 2001, TAR Lombardia Brescia 10 marzo 2005 n. 150 e Consiglio di Stato sez. VI 27/7/2010 n. 4890 in ordine alla competenza della Giunta municipale in via generale e residuale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 267 del 2000, mentre ai dirigenti spettano, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 4 comma 2 del D: lgs. n. 165/2001, le funzioni inerenti la gestione tecnica, finanziaria, amministrativa).

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

VISTO l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che “gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge” e gli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82”

VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall'art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata a' sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 nel testo modificato dall'[art. 22, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179](#), a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016](#).

CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi dai presenti aventi diritto in forma palese.

DELIBERA

1. di definire, in virtù delle disposizioni normative in premessa citate che qui s'intendono richiamate, il trattamento economico accessorio (c.d. “fondo produttività”) per l'anno 2017 nell'importo di € 30.520,00 annui, da integrare con le risorse di cui alla lettera K (Merloni) per euro 4.000,00;

2. di demandare al competente Responsabile del Servizio l'adozione di tutti gli atti rinvenienti dal presente deliberato e conseguenti all'adozione del medesimo, tra cui l'assunzione del relativo impegno di spesa a' sensi degli articoli 183 comma 9, 107 II° e III° comma 3 lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti "**determinazioni**" nonché dell'art. 4 II° comma e. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi;
3. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi diritto nelle forme di legge, con il dare atto che l'immediata eseguibilità non presuppone la pubblicazione e che, parimenti, non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali (TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n. 2065).

Copia della suestesa delibera viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere di cui all'art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica. (Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319 ;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 376.

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE SALARIO ACCESSORIO (C.D. "PRODUTTIVITÀ") - ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

*Il Responsabile
dell'Ufficio Personale*

F.to Dott. Lorenzi Alberto

Agnosine, addì 27/07/2017

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la **copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario*

F.to Rag. Cavedaghi Paola

Agnosine, addì 27/07/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Bontempi Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzi Alberto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il _____ ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.agnosine.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lorenzi Alberto

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
